



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM

Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 13/20

Dec. n. 14/20

Il giorno 29 ottobre 2020 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

SARTOR Marco, nato a Caorle (VE) il 7.03.1968, residente *omissis*, tesserato
2020 con il M.C. "GRUPPO NUTRIA" con tessera n. 20034394,

assistito dall'avv. Nicola Salvador con elezione di domicilio presso lo Studio sito in Caorle (VE) alla P.zza Don F. Scaggiante n.13,

pec: nicola.salvador@avvocatipordenone.it;

incolpato di:

violazione dell'art. 8 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto con commenti pubblicati sul social network Facebook e visibili a tutti ledeva gravemente la dignità, il decoro ed il prestigio della Federazione Motociclistica Italiana e dei suoi organi direttivi centrali.

In particolare, commentando un video visibile a tutti, pubblicato il 29 maggio u.s. alle ore 10.35 sulla pagina Facebook di "Roberto Parodi", e corredato dalla seguente didascalia "Questa sera alle 18.30. Diretta con il presidente della Federazione Motociclistica Italiana", si esprimeva in questi termini nei confronti della Federazione Motociclistica Italiana e del suo attuale presidente Giovanni Copioli nonché del suo predecessore Paolo Sesti:

"FMI una società fatta da persone solo per scaldare le poltrone, per noi motociclisti negli ultimi 20 anni non hanno fatto praticamente niente ed il presidente è solo un pagliaccio come lo era quello precedente per non parlare dei presidenti di regione, della mia esperienza ne avrei tante da raccontare."

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 27 luglio 2020, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di SARTOR Marco al competente organo di giustizia di primo grado, per gli illeciti disciplinari in epigrafe.

Seguiva decreto ex art. 87 R.d.G. del 29.07.2020, a mezzo del quale veniva disposta la citazione per il 29.10.2020, con notifica regolarmente effettuata a mezzo pec.

All'udienza del 22 ottobre 2020, assente il SARTOR Marco. Assente l'avv. Nicola Salvador, giusta nomina del 22.10.2020.

Il Procuratore chiedeva applicarsi la sanzione di anni 1 (uno) di ritiro della tessera.

Il Tribunale si pronunciava come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione della sentenza in giorni 10.

Motivazione

Sulla scorta delle risultanze acquisite in sede di udienza dibattimentale dovrà accogliersi in toto la richiesta del Procuratore Federale per il deferito. Giova rappresentare che la Difesa dell'incolpato ha provveduto a depositare per ben due volte istanza di definizione anticipata del detto procedimento. Ebbene in entrambi i casi la Procura Federale non ha ritenuto di prestare il consenso alla definizione anticipata: in un caso l'istanza difensiva era priva di

legittimazione (non era presente in atti atto di nomina del difensore) nell'altro la sanzione proposta è stata ritenuta incongrua rispetto al fatto contestato.

Pertanto si procedeva alla celebrazione del giudizio dibattimentale, dichiarata l'apertura del dibattimento in assenza dell'incolpato e del suo difensore, correttamente notificato l'atto di citazione a giudizio ad entrambi, si procedeva alla relazione e alla discussione del processo. Appare che il fatto contestato all'incolpato sia di chiara evidenza, lo stesso difensore ha ritenuto di avanzare richiesta di definizione anticipata del procedimento, la responsabilità delle dichiarazioni rilasciate nel blog sono oggettivamente offensive del decoro della massima autorità federale. Il tono e il contesto del post pubblicato sulla pagina FB rappresentano una chiara volontà da parte dell'incolpato di offendere il decoro e l'onore dei vertici federali e della Federazione tutta. Peraltro si trattava di un blog a larga diffusione e dedicato al mondo del motociclismo che prevedeva l'intervento del Presidente Federale per il pomeriggio per dare risposte alle domande postate sulla pagina in un momento difficile per il motociclismo. Appare evidente che i fatti contestati integrano gli estremi della norma contestata in rubrica a cui tutti i tesserati sono obbligati a rispettare in forza del vincolo associativo, presupposto per tutti i contesti associativi.

Pertanto dalle considerazioni svolte discende la responsabilità dell'incolpato.

In ordine al regime sanzionatorio appare congruo, considerato il fatto contestato e la personalità del Sartor, irrogare la sanzione del ritiro della tessera per anni uno.


P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 8, 21 *lett. h*, e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara :

SARTOR Marco, nato a Caorle (VE) il 7.03.1968, residente *omissis*, tesserato 2020 con il M.C. "GRUPPO NUTRIA" con tessera n. 20034394,

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera per anni 1 (uno). Fine sanzione 29 ottobre 2021.

Depositata il 12.11.2020


Avv. Luigi Musolino
PRESIDENTE T. F.

Il presente provvedimento sia comunicato a:

Avv. Nicola Salvador;

Sartor Marco;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Gruppo Ufficiali Esecutivi;

Gruppo Commissari di Gara;

Ufficio Tesseramento;

Co. Re. Veneto;

Motoclub di appartenenza del medesimo;

Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.